



Città di Castelfranco Veneto
Provincia di Treviso

Settore 5 - Servizio Urbanistica

**PIANO PARTICOLAREGGIATO AREA
OGGETTO DI RIDUZIONE DELLA
ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE**
art. 63 L.R. 30/2016

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

testo modificato a seguito approvazione controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni

Il dirigente del Settore 5
arch. Luca Pozzobon

L'Assessore all'Urbanistica
arch. Petronilla Olivato

IL SINDACO
Stefano Marcon

Norme Tecniche di attuazione

art. 1 - Finalità

Questo Piano Attuativo regola l'edificazione e gli usi degli edifici e degli spazi scoperti nella zona interessata dalla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, come prescritto dall'art. 41, comma 4 bis, della L.R.11/04.

In considerazione della vicinanza al cimitero l'edificazione e le attività previste dovranno garantire il rispetto:

1. delle esigenze di tutela igienico-sanitaria;
2. delle esigenze ambientali;
3. delle esigenze urbanistiche;
4. di decoro e quiete (tranquillità dei luoghi).

art. 2 - Ambito di applicazione

L'area interessata dal Piano Attuativo e dalle presenti norme è evidenziata nelle tavole di Piano, e corrisponde alla zona compresa fra i 200 m dal perimetro dei cimiteri prevista dal Regio decreto 1265 del 1934, art. 338, comma 1), e la fascia di rispetto cimiteriale ridotta ai sensi dell'art. 338, comma 5 del citato R.D. e successive modifiche e integrazioni e indicata nel vigente Piano degli Interventi che sono state approvate con:

- Decreto del Prefetto n° 14667, in data 24/06/1958 (Del. C.C. n° 20 del 03/03/1958)
- Decreto del Medico Provinciale di Treviso in data 05/09/1963 (Del. C.C. n° 42 del 09/03/1963)
- Decreto del Medico Provinciale di Treviso in data 13/06/1964 (Del. C.C. n° 13 del 05/03/1964)
- Decreto del Medico Provinciale di Treviso in data 30/12/1970 (Del. C.C. n° 46 del 22/04/1970).

Gli edifici intersecati dal perimetro di Piano saranno interamente soggetti alle disposizioni dello stesso.

Sono escluse dall'ambito di applicazione le Zone Territoriali Omogenee soggette a preventiva approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (ZTO C2.2 e ZTO B/RU) o oggetto di Piano Urbanistici Attuativi vigenti o scaduti per i quali rimane l'obbligo a tempo indeterminato di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso.

art. 3 - Norme valide in tutto l'ambito del piano

Dove non esplicitamente indicato dalle presenti norme le disposizioni su destinazioni d'uso, superfici, volumi ed altezze sono quelle indicate negli strumenti urbanistici di livello comunale e dalle norme e leggi di livello superiore vigenti.

Le insegne pubblicitarie e la cartellonistica dovranno essere ad immagini fisse (senza animazioni, scritte mobili o filmati) e con illuminazione fissa (senza luci lampeggianti).

art. 4 – Norme di attuazione specifiche

Nelle zone B1, C1 ed F comprese nelle aree oggetto di riduzione della zona di rispetto cimiteriale di cui al precedente art. 2, sono consentite le edificazioni ammesse dal P.I. nel rispetto del contenuto dell'art. 338, 5° comma del R.D. n° 1265 del 1934 e dell'art. 41 della L.R. 11/2004.

In particolare gli interventi urbanistici di nuova costruzione nei lotti liberi in Z.T.O. B1 e C1 sono attuabili qualora sia assicurata la rilevanza pubblica mediante un insieme coordinato di opere pubbliche e private o mediante cessione di aree od opere al Comune di valore non inferiore a quanto disposto nei successivi articoli.

Nelle Z.T.O. F, qualora gli interventi urbanistici non siano attuati direttamente dagli enti pubblici preposti alla realizzazione e alla gestione delle funzioni pubbliche e degli impianti tecnologici, sono soggette a permesso di costruire convenzionato ex art. 24 bis del D.P.R. 380/2001. La convenzione dovrà assicurare la rilevanza pubblica.

Gli interventi urbanistici attuati da privati nelle Z.T.O. A, D2.1, D1.1, E (limitatamente agli edifici rurali non più funzionali alla conduzione del fondo e specificatamente individuati dal P.I.) e le attività produttive isolate in zona impropria sono soggetti a permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del D.P.R. 380/2001. La convenzione dovrà assicurare la rilevanza pubblica dell'intervento, mediante realizzazione e cessione di opere o monetizzazione dell'importo equivalente.

art. 5 – Interventi di miglioramento e riqualificazione aree cimiteriali

Gli interventi ammessi ai fini della rilevanza pubblica sono:

- ampliamento parcheggi pubblici a servizio delle aree cimiteriali;
- dotazione di cortine arboree;
- realizzazione di aree a verde pubblico;
- realizzazione giardini della memoria;
- cessione di aree per futuri ampliamenti e loro dotazioni di pertinenza.

La rilevanza pubblica potrà essere conseguita mediante permesso di costruire convenzionato ex art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 o mediante corresponsione di contributo al Comune pari a 12,27 €/mc di volume residenziale previsto per i lotti liberi in Z.T.O. C1 e B1, quale monetizzazione delle opere di rilevanza pubblica connesse all'intervento.

L'eventuale contributo straordinario previsto dal P.I. assolve agli obblighi sopra descritti.